

**Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 febbraio 2017 — Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH/Commissione europea**

(Causa C-446/16 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Regolamento (UE) n. 1151/2012 — Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari — Specialità tradizionali garantite — Deposito tardivo dell'atto di opposizione da parte delle autorità nazionali competenti — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Impugnazione manifestamente infondata)*

(2017/C 129/06)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrenti: Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (rappresentante: A Wagner, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen e A. Lewis, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Kohrener Landmolkerei GmbH e la DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU C 410 del 7.11.2016.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 9 febbraio 2017 — David Vicente Fernandes/Gabinete Português de Carta Verde**

(Causa C-71/17)

(2017/C 129/07)

Lingua processuale: il portoghese

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal de Justiça

**Parti**

Ricorrente: David Vicente Fernandes

Resistente: Gabinete Português de Carta Verde

**Questioni pregiudiziali**

- a) Se il contratto di assicurazione concluso in Lussemburgo produca o meno effetti giuridici in Portogallo, come se la relativa polizza fosse stata emessa in quest'ultimo Stato.
- b) Se il Gabinete Português de Carta Verde sia o meno l'organismo d'indennizzo cui fa riferimento l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE <sup>(1)</sup>, e se, in quanto responsabile del risarcimento delle persone lese nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, di tale direttiva, risponda nello stesso modo in cui risponderebbe l'impresa di assicurazione lussemburghese.
- c) Se, nel caso di specie, sia sufficiente citare in giudizio l'organismo d'indennizzo o se sia necessario citare in giudizio anche l'impresa di assicurazione; e, laddove debba essere citata l'impresa di assicurazione, se essa possa essere citata nella sua sede in Lussemburgo o se debba essere citato un suo rappresentante in Portogallo.

- d) Nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia un rappresentante in Portogallo, chi dovrà essere citato in giudizio al fine di ottenere il risarcimento integrale, laddove esista una polizza di assicurazione di responsabilità civile illimitata.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009 L 263, pag. 11).

**Impugnazione proposta il 14 febbraio 2017 da TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV, avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione), del 15 dicembre 2016, causa T-177/13, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Commissione**

(Causa C-82/17 P)

(2017/C 129/08)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrenti:* TestBioTech e V, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV e Sambucus eV (rappresentanti: K. Smith, QC, e J. Stevenson, barrister)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Autorità europea per la sicurezza alimentare, Monsanto Europe e Monsanto Company

### Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale;
- decidere nel merito garantendo l'annullamento delle decisioni della Commissione come sollevato dinanzi al Tribunale o, in subordine, rinviare la causa a quest'ultimo per un riesame completo. La decisione su tale questione dipende dai capi d'impugnazione accolti;
- condannare la Commissione alle spese, e
- adottare ogni altra misura ritenuta adeguata.

### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono alla Corte di disapplicare o annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 15 dicembre 2016, Testbiotech e a./Commissione (T-177/13, ECLI:EU:T:2016:736) (in prosieguo: la «sentenza»), notificata alle ricorrenti il 19 dicembre 2016. Nella sentenza, il Tribunale ha respinto l'istanza delle ricorrenti volta all'annullamento di tre decisioni della Commissione europea sostanzialmente identiche che le riguardano. Infatti, tali decisioni respingevano, in quanto infondate, le loro censure relative alla decisione 2012/347 (<sup>1</sup>), la quale autorizza l'immissione in commercio ai sensi del regolamento 1829/2003 (<sup>2</sup>) sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati (in prosieguo: il «regolamento GM») della soia geneticamente modificata «MON 87701 x MON 89788» (in prosieguo: la «soia») da parte della Monsanto Europe SA. Tali decisioni sono denominate nel seguito: le «decisioni della Commissione».

In sintesi, nel respingere le censure sollevate dalle ricorrenti avverso le decisioni della Commissione, il Tribunale è incorso in errore di diritto per aver:

- a) dichiarato inammissibili talune parti del ricorso di annullamento delle ricorrenti in quanto la domanda di riesame presentata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di Aarhus (<sup>3</sup>) non conteneva dettagli concreti o argomenti a sostegno dei motivi che fondano il ricorso al Tribunale e/o in quanto altri requisiti procedurali non erano stati soddisfatti;